

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. Lav.,
Sentenza 1° febbraio 2023 - Est.
Pucci - M.M. c. P.I. spa/INPS.

Sottoscrizione in sede sindacale di conciliazione tombale. Disponibilità del diritto al risarcimento dei danni per omessi contributi ormai prescritti.

Qualora sia avvenuta una conciliazione “tombale” in occasione della risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro questa comprende anche i contributi previdenziali omessi, ove prescritti, in quanto in tal caso il diritto al risarcimento del danno generico da omissione contributiva ex art. 2116, secondo comma, cod. civ. è disponibile ().*

*Svolgimento del processo -
Motivi della decisione*

Con ricorso depositato il 22.10.2021 la ricorrente, premesso che con sentenza n. 5799/2008 la

Corte d’Appello di Roma dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato nel 1999; precisato che, riammessa in servizio, il rapporto di lavoro cessava in data 1 gennaio 2020 a seguito di accordo in sede sindacale; ha dedotto che con missiva di aprile del 2021 l’INPS respingeva la domanda presentata per accedere dell’anticipo pensionistico APE sociale a causa del mancato versamento dei contributi relativi al periodo dal 1° febbraio 2000 al 28 febbraio 2010.

Assumendo pertanto l’omissione contributiva di P., ha chiesto la condanna della società alla regolarizzazione della posizione contributiva ed in subordine, al risarcimento in forma generica del danno.

Si è costituito l’Inps che ha contestato l’avversa domanda eccependo peraltro la prescrizione dei contributi omessi.

Si è altresì costituito il datore di lavoro P. che ha contestato l’avversa

(*) Il commento di Barbara Rolando, *Conciliazione in sede sindacale. Disponibilità del diritto al risarcimento dei danni per omessa e/o irregolare*

contribuzione se riferita a un periodo prescritto, segue il testo della sentenza in epigrafe.

domanda della quale ha chiesto il rigetto, deducendo in fatto: che la ricorrente era stata riammessa in servizio in data 1.3.2010, in forza della sentenza sopra citata; che l'ente aveva versato i contributi dovuti in relazione al periodo 9 luglio 2008 (data del dispositivo della Sentenza) sino al giorno precedente alla effettiva riammissione in servizio, ovvero il 28 febbraio 2010; che in data 26.11.2019 le parti risolvevano consensualmente il rapporto e P. corrispondeva, a titolo di incentivo all'esodo, la somma lorda *omnia* di Euro 93.650,00 e l'ulteriore somma di Euro 1.350,00 a fronte delle rinunce formulate dalla Ricorrente ad ogni pretesa di qualsivoglia natura relativa all'intercorso rapporto di lavoro. Sulla scorta di tali premesse fattuali P. ha dedotto: l'insussistenza dell'obbligazione contributiva per il periodo anteriore all'emanazione della sentenza; l'adempimento dell'obbligo contributivo a decorrere dal 9.7.2008; la prescrizione dei contributi pretesi dalla ricorrente e l'omessa allegazione e prova del danno contributivo risarcibile.

Deve innanzitutto darsi atto che in data 26.5.2022 l'Inps ha depositato in atti l'estratto contributivo aggiornato della ricorrente dal quale risulta che effettivamente P. ha regolarmente versato i contributi dovuti nel periodo da agosto 2008 sino al 31.12.2010 (oltre a quelli successivi sino alla cessazione del rapporto di lavoro).

La ricorrente rivendica tuttavia la regolarizzazione contributiva per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 28 febbraio 2010, in relazione al quale, pacificamente, il datore di lavoro non ha versato la contribuzione asseritamente dovuta.

Senonché tali contributi, quand'anche dovuti, sono prescritti, non avendo la ricorrente, prima del settembre 2020, interrotto la prescrizione, costituendo in mora l'Inps e/o provvedendo a denunciare l'asserita omissione contributiva.

Del resto, la prescrizione quinquennale dell'obbligo contributivo non può che sorgere dal 2008 e cioè dalla pronuncia della Corte d'Appello che, provvisoriamente esecutiva, ha accertato la nullità del termine

apposto al contratto, e ritenuto l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato sin dal 1999. A nulla rileva che tale sentenza sia divenuta definitiva solo nel 2016, allorquando la Corte di Cassazione ha confermato, rispetto alla posizione della M., la pronuncia di appello, così come recentemente chiarito da Cass. 21371/2018 (in forza della quale: La sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, stante la sua immediata esecutività, attiva l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere i contributi maturati dalla data del licenziamento fino alla reintegra, sicché il "dies a quo" della prescrizione di tali contributi coincide con il termine di scadenza successivo alla riattivazione dell'obbligo, senza che diano luogo a sospensione della prescrizione l'impugnazione del licenziamento e lo svolgimento del relativo processo, rilevando rispetto alla possibilità per l'ente di far valere il credito contributivo, ai sensi dell'art. 2935 c.c., i soli impedimenti giuridici e non quelli fattuali.

(Nella specie, si è ritenuto influente, ai fini del decorso del termine di prescrizione, il momento di effettiva conoscenza da parte dell'INPS dell'avvenuta impugnazione del licenziamento e della conseguente decisione).

La ricorrente chiede in subordine il risarcimento del danno generico da omissione contributiva nei confronti di P.

Tale domanda tuttavia deve ritenersi inammissibile, alla luce della conciliazione in sede sindacale stipulata fra le parti in data 26.11.2019, nell'ambito della quale la M., a fronte della corresponsione della somma di Euro 93.650,00, ha accettato la risoluzione del rapporto a far data dal 1.1.2020, rinunciando espressamente ed incondizionatamente, in via generale, ad azionare ogni diritto, credito o pretesa, dedotta e/o deducibile di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo maturato, anche di carattere risarcitorio, direttamente o indirettamente connesso o comunque riferibile o causalmente ricollegabile al rapporto di lavoro

sin qui intercorso con la Società, derivanti dalla legge, dal CCNL (sia con riferimento alle previsioni della parte economica che di quella normativa) o in qualsiasi altra fonte regolamentare e/o pattizia del rapporto di lavoro.

Premessa la rilevabilità d'ufficio della questione di ammissibilità/procedibilità della domanda attorea per intervenuta conciliazione qualora i relativi fatti costitutivi risultino tempestivamente allegati e provati, si osserva che il disposto dell'art. 2115, comma terzo, c.c. - che stabilisce la nullità di qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza - non è applicabile qualora le parti abbiano inteso transigere non già su eventuali obblighi del datore di lavoro di corrispondere all'Inps i contributi assicurativi, bensì sul danno subito dal lavoratore per l'irregolare versamento dei contributi stessi.

Ne segue la disponibilità del diritto al risarcimento del danno da omissione contributiva.

Condivide questo giudice la recente pronuncia della S.C. (15947/2021) in merito alla impossibilità di disporre di danni futuri.

Si ritiene tuttavia che la fattispecie per cui è causa non sia sovrapponibile a quella esaminata nella pronuncia di legittimità suddetta.

Nel caso di specie, infatti, al momento della conciliazione del 26 novembre 2019 i contributi omessi erano prescritti e dunque il generico danno da omissione contributiva - azionato in questa sede, prima del raggiungimento dell'età pensionabile da parte della M. - si era già verificato, ed era in quanto tale disponibile.

Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti tenuto conto, della tardiva "regolarizzazione" dell'estratto contributivo della ricorrente e della novità e non univocità della questione da ultimo esaminata.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al periodo contributivo da agosto 2008 sino al 28.2.2010;

rigetta la domanda relativa al periodo pregresso per intervenuta prescrizione dei contributi eventualmente dovuti;

dichiara inammissibile la domanda di condanna generica della società P. al risarcimento del danno per intervenuta conciliazione sindacale;
compensa le spese di lite.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 1° febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria il 1/2/2023.

**CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE.
DISPONIBILITÀ DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO
DEI DANNI PER OMESSA E/O IRREGOLARE
CONTRIBUZIONE SE RIFERITA
A UN PERIODO PRESCRITTO**

Barbara Rolando

Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, nell'esaminare una transazione conclusa in sede sindacale, con la quale una lavoratrice e il suo datore di lavoro avevano risolto consensualmente un rapporto di lavoro, ha ritenuto possibile includere nella pattuizione intervenuta tra le parti anche il risarcimento dei danni per i contributi omessi relativi a un periodo ormai prescritto.

Per pervenire a tale conclusione il Tribunale di Roma ha svolto una più ampia indagine sulle varie azioni giudiziali a disposizione del lavoratore che intenda regolarizzare la propria posizione contributiva e voglia, comunque, ottenere dal datore di lavoro il risarcimento dei danni per mancata o irregolare contribuzione.

Al fine di una migliore comprensione della decisione occorre dunque descrivere brevemente il caso sottoposto all'esame del predetto giudice.

In particolare con ricorso depositato in data 22/10/2021 una lavoratrice ha convenuto in giudizio il suo *ex* datore di lavoro e l'Inps narrando di aver ottenuto in precedenza una sentenza, con la quale la Corte d'Appello di Roma aveva dichiarato la nullità del contratto a termine stipulato nel 1999 e l'aveva riammessa in servizio, e deducendo che il rapporto era poi cessato a seguito di un accordo sindacale intervenuto in data 1/1/2020.

In base a tale premessa la lavoratrice ha precisato di voler agire in giudizio al fine dell'ottenimento della condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della sua posizione contributiva e, in subordine, al risarcimento dei danni da omissione contributiva non avendo potuto accedere all'anticipo pensionistico a causa del mancato versamento dei contributi per un periodo pregresso (1/2/2000-28/2/2010).

L'Inps si è costituito in giudizio eccependo la prescrizione dei contributi omessi.

Il datore di lavoro si è costituito in giudizio narrando di aver riammesso in servizio la lavoratrice in forza della sentenza della Corte d'Appello di Roma e di aver versato i contributi dalla data del dispositivo della sentenza (9/7/2008) sino al giorno dell'effettiva riammissione in servizio (28/2/2010).

Ha quindi chiarito di aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro con verbale di conciliazione sindacale del 26/11/2019, con il quale aveva corrisposto alla lavoratrice la somma lorda di € 93.650,00 a titolo di incentivo all'esodo nonché l'ulteriore somma di € 1.350,00 a fronte delle rinunce formulate dalla medesima ad ogni pretesa di qualsivoglia natura relativa all'intercorso rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro ha poi dedotto l'insussistenza dell'obbligazione contributiva per il periodo anteriore all'emanazione della sentenza nonché l'adempimento dell'obbligo contributivo a decorrere dal 9/7/2008.

Infine ha eccepito la prescrizione dei contributi pretesi dalla lavoratrice e l'omessa allegazione di prova del danno contributivo risarcibile.

Nel procedere all'esame del caso sottoposto alla sua attenzione il giudice ha innanzitutto preso atto dall'estratto contributivo prodotto dall'Inps che il datore di lavoro aveva in effetti versato i contributi per il periodo da agosto 2008 al 31/12/2010, oltre a quelli successivi

sino alla cessazione del rapporto di lavoro, e che in effetti rimaneva un periodo anteriore nel quale la contribuzione non era stata versata ma che risultava ormai prescritto, non avendo la lavoratrice interrotto la prescrizione e denunciato l'omissione contributiva.

Sul punto il Giudice ha precisato che la prescrizione quinquennale dell'obbligo contributivo non poteva che sorgere dalla pronuncia della Corte d'Appello di Roma (2008) che aveva accertato la nullità del contratto a termine e ritenuto l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 1999, a nulla rilevando che la Corte di Cassazione soltanto nel 2016 avesse confermato la sentenza di secondo grado.

Ciò in quanto la sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato attiva l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere i contributi dalla data del licenziamento fino alla reintegra, per cui il *dies a quo* della prescrizione di tali contributi coincide con il termine di scadenza successivo alla riattivazione dell'obbligo, senza che l'impugnazione del licenziamento e il relativo processo diano luogo a sospensione della prescrizione (1).

(1) In tal senso si è pronunciata Cass. Civ. Sez. Lav. 29/8/2018 n. 21371, richiamata nella sentenza in commento, che così ha testualmente statuito: “*La sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, stante la sua immediata esecutività, attiva l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere i contributi maturati dalla data del licenziamento fino alla reintegra, sicché il “dies a quo” della prescrizione di tali contributi coincide con il termine di scadenza successivo alla riattivazione dell'obbligo, senza che diano luogo a sospensione della prescrizione l'impugnazione del licenziamento e lo svolgimento del relativo processo, rilevando rispetto alla possibilità per l'ente di far valere il credito contributivo, ai sensi dell'art. 2935 c.c., i soli impedimenti giuridici e non quelli fattuali (Nella specie, si è ritenuto ininfluyente, ai fini del decorso del termine di prescrizione, il momento di effettiva conoscenza da parte dell'INPS dell'avvenuta impugnazione del licenziamento e della conseguente decisione)*” (cfr. in Banche Dati On Line, One Legale, Wolters Kluwer).

Per tali ragioni il giudice romano ha respinto la prima domanda avanzata dalla lavoratrice ed avente ad oggetto la richiesta di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della sua posizione contributiva in quanto riferita a periodo prescritto.

Più interessante appare, invece, analizzare le motivazioni in base alle quali il giudice ha respinto anche la seconda domanda avanzata dalla lavoratrice avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da omissione contributiva.

Azione giudiziale alternativa a cui - come noto - il lavoratore può ricorrere proprio in caso di prescrizione dei contributi, facendo leva sul disposto di cui all'art. 2116, secondo comma, cod. civ. (2).

A tale riguardo una recentissima decisione della Suprema Corte (3), chiamata a pronunciarsi su una domanda di un lavoratore che chiedeva la condanna dell'Inps ad accreditargli i contributi omessi dal datore di lavoro, ha avuto modo di affermare che l'interesse del lavoratore all'integrità della posizione contributiva, costruito dalla giurisprudenza alla stregua di diritto soggettivo, pur essendo connesso sia geneticamente che funzionalmente al diritto di credito contributivo dell'ente previdenziale, è nondimeno del tutto distinto da quest'ultimo, non solo perché sopravvive all'estinzione per sopraggiunta prescrizione del diritto ai contributi, ma soprattutto perché ha come soggetto passivo unicamente il datore di lavoro, nei cui confronti può

(2) Dispone in particolare l'art. 2116, secondo comma, cod. civ.: *“Nei casi in cui ... le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”*.

(3) Cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 9/1/2024 n. 701 in Banche Dati On Line, One Legale, Wolters Kluwer.

essere fatto valere sotto forma di diritto al risarcimento del danno, come stabilito dall'art. 2116 cod. civ.

In più occasioni la giurisprudenza, nel pronunciarsi in tema di omissioni contributive, ha chiarito che l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 cod. civ. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone, da un lato, che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e, dall'altro lato, postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo; ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico (4).

Ancorché per tali ragioni possibile, la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla lavoratrice nel caso di specie è stata comunque ritenuta inammissibile dal giudice romano per il fatto che tra le parti era stata raggiunta *“una conciliazione in sede sindacale nell'ambito della quale la lavoratrice a fronte della corresponsione dell'importo di € 93.650,00 aveva accettato la risoluzione del rapporto a far data dal 1.1.2020, rinunciando espressamente ed incondizionatamente, in*

(4) Cfr. Corte Cass., Sez. Lav. 8/6/2021 n. 15947; Corte d'Appello Bari Sez. Lav. 6/6/2023 n. 1223; nello stesso senso Corte d'Appello Roma Sez. Lav. 25/5/2023 n. 2181 e Trib. Roma Sez. Lav. 1/2/2023 n. 1072; tutte in Banche Dati On Line, One Legale, Wolters Kluwer.

via generale, ad azionare ogni diritto, credito o pretesa, dedotta e/o deducibile di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo maturato, anche di carattere risarcitorio, direttamente o indirettamente connesso o comunque riferibile o causalmente ricollegabile al rapporto di lavoro sin qui intercorso con la Società, derivanti dalla legge, dal CCNL (sia con riferimento alle previsioni della parte economica che di quella normativa) o in qualsiasi altra fonte regolamentare e/o pattizia del rapporto di lavoro”.

Sostanzialmente il giudice non solo ha considerato inoppugnabile la conciliazione perché intervenuta in sede sindacale, ma ha ritenuto assorbita nella formula conciliativa adottata dalle parti anche l'eventuale richiesta risarcitoria fondata sull'irregolare versamento dei contributi. La prima di tali conclusioni è in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenuti in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, sempre che, naturalmente, l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva (5).

Per quanto riguarda, invece, la seconda conclusione, il giudice, nella consapevolezza che l'art. 2115 comma terzo cod. civ. stabilisce la nullità di qualsiasi patto volto ad eludere gli obblighi relativi alla pre-

(5) Cfr. in tal senso tra le più recenti: Cass. Civ. Sez. Lav. 5/9/2023 n. 25796 in Il lavoro nella giurisprudenza n. 12/2023, pag. 1170 con Nota di Giorgio Treglia; Corte d'Appello Messina Sez. Lav. 27/9/2023 n. 620; Corte d'Appello Napoli, 13/5/2022 n. 2057 tutte in Banche Dati On Line, One Legale, Wolters Kluwer.

videnza o all'assistenza, ha chiarito che tale norma non è applicabile al caso di specie in quanto le parti hanno inteso transigere non già su eventuali obblighi del datore di lavoro di corrispondere all'Inps i contributi assicurativi, bensì sul danno subito dal lavoratore per l'irregolare versamento dei contributi omessi.

Con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno da omissione contributiva è da considerarsi disponibile.

Sul punto specifico il giudice, pur dando atto del principio dell'impossibilità di disporre di danni futuri emergente dalla sentenza n. 15947/2021 della Suprema Corte (6), ha precisato che la fattispecie sottoposta al suo esame non è sovrapponibile a quella esaminata in detta pronuncia di legittimità, in quanto nel caso di specie al momento della conciliazione conclusa tra la lavoratrice e il suo datore di lavoro i contributi omessi erano comunque prescritti e il generico danno da omissione contributiva si era già verificato ed era quindi, in quanto tale, disponibile.

Il convincimento espresso dal Tribunale di Roma risulta peraltro in linea con la previsione di cui all'art. 2113 cod. civ. e con la giurisprudenza intervenuta su questa materia.

Detta norma, come noto, prevede l'invalidità delle rinunce a transazioni che hanno per oggetto diritti indisponibili del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi. Tra i diritti interessati al regime di cui all'art. 2113 cod. civ. rientrano pertanto non solo quelli correlati alla lesione dei diritti fondamentali della persona, ma tutti quelli derivanti da norme di fonte legale o convenzionale attributive di diritti.

(6) Cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 8/6/2021 n. 15947 cit. *sub* nota 4).

Sono invece valide ed efficaci le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti che non trovano fonte in una norma inderogabile, come ad esempio un atto di disposizione raggiunto in merito a un trattamento di miglior favore pattuito individualmente tra datore e prestatore di lavoro o a un diritto potestativo del lavoratore (rinuncia del lavoratore a proporre appello) o di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro (rinuncia ad impugnare il licenziamento, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, dimissioni).

In tal senso è ritenuto non impugnabile l'atto con cui il lavoratore si dimette ponendo termine al proprio rapporto di lavoro.

Più in generale, la materia della risoluzione del rapporto di lavoro per iniziativa del lavoratore o per accordo è considerata “disponibile”.

La rinuncia o la transazione conclusa tra un dipendente e un datore di lavoro, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro, non rientra comunque nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 cod. civ. in quanto, anche quando è garantita la stabilità del posto di lavoro, tale garanzia dipende da leggi o disposizioni collettive, mentre l'ordinamento riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro stesso, in base all'art. 2118 c.c. (7).

Il Tribunale di Torino in una pronuncia del 2006, pubblicata su questa stessa rivista (8), ha confermato che *“il diritto al posto di lavoro è disponibile da parte del titolare e pertanto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, o anche le dimissioni, non attengono ad un diritto inderogabile e sono perciò sottratte alla disciplina dell'art.*

(7) Cass. Civ. Sez. Lav. 19/10/2009 n. 22105; Cass. Civ. Sez. Lav. 18/3/2014 n. 6265; entrambe in Banche Dati On Line, One Legale, Wolters Kluwer.

(8) Trib. Torino Sez. Lav. 23/2/2005, Estensore dott. Ciocchetti, in Giur. Piemontese (ora Nuovo Notiziario Giuridico) n. 1/2006, pag. 104.

2113 c.c.” precisando tuttavia che a tal fine devono concorrere le seguenti concomitanti condizioni: “a) *che accanto alla risoluzione del rapporto di lavoro le parti abbiano voluto definire anche altri aspetti della vicenda contrattuale riguardanti diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dell’autonomia collettiva; b) che i diritti inderogabili transatti siano noti e specificati nell’atto risolutorio; c) che sia posta in discussione quella parte della transazione strettamente connessa alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto; d) che non si verta nell’ipotesi in cui il vizio delle clausole relative ai diritti inderogabili non si trasmette ex art. 1419 c.c. a quella concernente le dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto; e) che al contrario sia fornita la prova ex art. 1419 c.c. che le parti non avrebbero dato luogo alla transazione senza quella parte del contratto eventualmente colpita da nullità”.*

La giurisprudenza è inoltre concorde nel ritenere che la formula “*diritti derivanti da norme inderogabili*” si riferisce a diritti già entrati nel patrimonio giuridico del lavoratore.

Se l’atto di disposizione del diritto è anticipato rispetto all’entrata dello stesso nel patrimonio giuridico del lavoratore, la rinuncia impedisce l’acquisto del diritto attribuito da una norma inderogabile incidendo sul momento genetico dello stesso, con conseguente sua nullità ex art. 1418 cod. civ.

In tal senso si è ritenuto che nel caso di omissione contributiva sarebbe affetta da nullità radicale una rinuncia del lavoratore al risarcimento del danno da omissione contributiva compiuta prima della matura-

(9) Cfr. in tal senso: Cass. Civ. Sez. Lav. 25/10/2004 n. 20686 in Banche Dati On Line, One Legale, Wolters Kluwer.

zione del diritto a pensione e quindi della verifica del danno (9). Si tratta della “rinuncia a diritti futuri” o “rinuncia preventiva” cui fa anche riferimento la già citata sentenza della Suprema Corte n. 15947/2021 richiamata dallo stesso Tribunale di Roma nella decisione in commento (cfr. *sub* nota 4).

Rinuncia che, come bene chiarito proprio dal Tribunale di Roma, nel caso di specie non si è verificata dal momento che il danno da omissione contributiva, azionato prima del raggiungimento dell’età pensionabile della lavoratrice e riferito comunque a contributi ormai prescritti, alla data della conciliazione in sede sindacale si era già verificato e, pertanto, si trattava di un diritto disponibile.

In conclusione la sentenza del Tribunale di Roma non pare in alcun modo criticabile in quanto del tutto conforme alla legislazione e al consolidato orientamento giurisprudenziale.

Un unico appunto potrebbe semmai ravvisarsi nell’aver ritenuto pacificamente compreso nelle rinunce espresse nel verbale di conciliazione anche il risarcimento danni da omissione contributiva.

Infatti tali rinunce risultano formulate in modo generico.

In particolare, per quel che è dato di evincere dalla sentenza, la lavoratrice ha accettato la risoluzione del rapporto di lavoro “*rinunciando espressamente ed incondizionatamente, in via generale, ad azionare ogni diritto, credito o pretesa, dedotta e/o deducibile di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo maturato, anche di carattere risarcitorio, direttamente o indirettamente connesso o comunque riferibile o causalmente ricollegabile al rapporto di lavoro*”.

Tale rinuncia non fa alcun riferimento a una omissione contributiva. Pertanto se si volessero applicare rigorosamente i principi derivanti dalla giurisprudenza esaminata affinché un contratto transattivo possa essere ritenuto valido occorre che il lavoratore sia in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura e che, pertanto, non solo egli debba essere reso edotto in tal senso dal rappresentante sindacale che lo assiste, ma che una rinuncia in tal senso debba comunque emergere dal testo della conciliazione.

Orbene una rinuncia al risarcimento danni da omissione contributiva non pare proprio emergere dal testo del verbale di conciliazione, per come riportato in sentenza, ancorché si accenni genericamente a una rinuncia espressa ed incondizionata a ogni pretesa anche di carattere risarcitorio.

È probabile, comunque, che il Giudice abbia ritenuto la formula conciliativa onnicomprensiva anche del risarcimento danni da omissione contributiva a fronte dell'elevato importo della somma che è stata corrisposta alla lavoratrice con il verbale di conciliazione (€ 95.000,00).